

Regolamento per l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (UAS) nelle attività istituzionali di Arpa Piemonte

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo da parte di Arpa Piemonte di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS) e in particolare di droni di peso inferiori a 250 g (sottocategoria A1 classe C0), dotati di telecamera e utilizzati al fine di acquisire immagini nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia e in particolare per finalità di controllo e monitoraggio ambientale.
2. Qualora l'utilizzo degli UAS sia finalizzato all'ottimizzazione delle funzioni di vigilanza e controllo di competenza di Arpa Piemonte, l'uso dei droni è considerato lecito e necessario ove risulti proporzionale alle finalità di accertamento di cui alla Legge 132/2016 e ai regolamenti sul personale ispettivo di SNPA e di Arpa Piemonte.
3. Ai sensi del comma 2, il personale può accedere, previa identificazione, agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni; a tali richieste non può essere opposto il segreto industriale.
4. Il ricorso a tali tecnologie è ispirato ai principi di proporzionalità e necessità, garantendo che l'acquisizione dei dati avvenga nel rispetto dei diritti dei cittadini e della sicurezza della navigazione aerea.
5. La disciplina si pone in attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947, del Regolamento ENAC UAS-IT e integra i requisiti di protezione dei dati personali previsti dal GDPR e dalla vigente normativa italiana.

Art. 2 - Definizioni tecniche e operative

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

Termine	Definizione e Specifiche	Riferimento Normativo
UAS (Unmanned Aircraft System)	Sistema costituito da un aeromobile senza equipaggio e relativi dispositivi di controllo.	Reg. (UE) 2019/947
UAS < 250g (Classe C0)	Aeromobili con massa massima al decollo inferiore a 250 grammi.	Reg. (UE) 2019/945

Operatore UAS	Arpa Piemonte, soggetto giuridico responsabile dell'impiego del mezzo che individua formalmente l'operatore incaricato della registrazione dei velivoli per conto di Arpa	Reg. (UE) 2019/947
Pilota Remoto	L'operatore di ARPA Piemonte incaricato della conduzione del drone	
VLOS (Visual Line of Sight)	Operazione di volo condotta in vista diretta del pilota	
D-Flight	Piattaforma nazionale per la registrazione e cartografia aeronautica	

Art. 3 - Settori di impiego delle rilevazioni mediante UAS

1. L'impiego dei droni di classe C0 può essere previsto per lo svolgimento di attività di controllo e monitoraggio ambientale, quali ad esempio:
 - controlli presso siti produttivi e relative pertinenze;
 - monitoraggio di siti contaminati e gestione dei rifiuti;
 - controllo di impianti di radio-telecomunicazione;
 - mappatura e monitoraggio del territorio.

Titolo II - Nomina, abilitazione e formazione dei piloti

Art. 4 – Nomina e funzioni Operatore UAS

1. Arpa Piemonte individua formalmente l'Operatore UAS nella persona del Direttore Tecnico, responsabile dell'utilizzo dei droni e dell'inserimento dei propri dati per la registrazione di tutti i velivoli in uso all'Agenzia.
2. Sono in capo all'Operatore UAS gli obblighi e gli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalla normativa vigente, quali:
 - l'iscrizione dell'Agenzia sul portale D-Flight in qualità di Operatore, l'ottenimento del codice identificativo QR-Code univoco e la verifica della corretta applicazione su tutti i droni della flotta;
 - l'attivazione e il pagamento dell'abbonamento PRO ai servizi e alle funzionalità avanzate del portale D-Flight;
 - la verifica che le procedure interne siano costantemente aggiornate rispetto alle evoluzioni normative ENAC ed EASA.

Art. 5 - Individuazione dei piloti UAS e percorso formativo

1. Il personale incaricato della conduzione degli UAS è individuato dal proprio Responsabile di Struttura Complessa tra i dipendenti dell'Agenzia che svolgono attività di monitoraggio e controllo ambientale.
2. Il personale incaricato della conduzione di un drone deve possedere addestramento e formazione sui seguenti aspetti e argomenti:
 - Regolamento ENAC UAS-IT;
 - Modalità di conduzione del velivolo (manuale drone);
 - Principi di tutela della privacy connessi all'utilizzo di UAS e modalità di trattamento dei dati acquisiti;
 - Prova pratica in campo di conduzione del drone;

La formazione/affiancamento dovrà essere opportunamente tracciata e registrata sull'apposito sistema.

Art. 6 - Assistenza e copertura assicurativa

1. L'Agenzia stipula una polizza di Responsabilità Civile verso terzi per ciascun UAS, conforme al Regolamento (CE) 785/2004.
2. La stipula e il rinnovo costante delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, adeguate ai massimali di legge e specificamente valide per l'uso professionale e istituzionale dei mezzi di ogni drone viene attivata dalla Struttura Affari Generali e Legali su richiesta della Struttura detentrica del drone.

Titolo III - Requisiti tecnici e regole generali di utilizzo degli UAS

Art. 7 - Caratteristiche tecniche e registrazione

1. Gli UAS disciplinati dal presente regolamento devono appartenere alla Classe C0, dotati di limitatore di altezza a 120 metri e sistemi di geoconsapevolezza.
2. Arpa Piemonte è registrato come operatore sul portale D-Flight (abbonamento PRO per soggetti giuridici) e su ogni drone deve essere applicato il relativo QR-Code identificativo.

Art. 8 - Regole di conduzione e limitazioni

1. Il dipendente individuato dall'Agenzia quale pilota remoto è l'unico responsabile della condotta in sicurezza dell'aeromobile durante tutte le fasi del volo.

2. Nello svolgimento delle attività istituzionali il pilota remoto è tenuto a osservare le seguenti regole generali di utilizzo:
 - **Altezza massima di volo:** fissata a **120 metri** AGL (Above Ground Level), calcolata rispetto al punto più vicino alla superficie terrestre, fatto salvo ulteriori restrizioni e prescrizioni.
 - **Visibilità (VLOS):** il volo deve avvenire esclusivamente in condizioni di vista diretta del pilota, senza l'ausilio di strumenti ottici (salvo occhiali correttivi o da sole), per monitorare costantemente la traiettoria e prevenire collisioni e in maniera da consentire il controllo e la perfetta visibilità del drone.
 - **Spazio aereo:** l'utilizzo è consentito esclusivamente in **spazi aerei aperti e non controllati**, previa consultazione obbligatoria della cartografia aggiornata sul portale D-Flight per verificare l'assenza di limitazioni, geozone o riserve di spazio aereo.
 - **Sorvolo di persone:** è fatto **assoluto divieto di volare sopra assembramenti di persone** (folle, manifestazioni, eventi). È consentito il sorvolo accidentale e limitato nel tempo di singole persone non coinvolte, riducendo al minimo la permanenza sopra di esse.
3. Il pilota è altresì responsabile della verifica preventiva di eventuali vincoli specifici legati alle aree d'intervento, con particolare riferimento a zone sottoposte a tutela ambientale, enti parco, riserve naturali, aree protette o siti della Rete Natura 2000, provvedendo, qualora necessario e d'intesa con le strutture competenti, all'acquisizione delle preventive autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti gestori.

Titolo IV - Tutela della privacy e protezione dei dati personali

Art. 9 - Liceità, Proporzionalità e tutela della privacy

1. La base giuridica principale del trattamento per le attività di controllo e monitoraggio ambientale da parte dell'Agenzia mediante l'utilizzo di droni è l'esecuzione di compiti di interesse pubblico connessi all'esercizio di poteri pubblici (Art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR e la L. 132/2016).
2. L'operatore incaricato al trattamento verifica costantemente la sussistenza dell'idoneo presupposto normativo per ogni scenario di utilizzo, evitando mappature generalizzate non connesse a specifiche esigenze controllo e monitoraggio ambientale o istituzionali e adottando sempre il principio di minimizzazione e pertinenza dei dati rilevati.

Art. 10 - Riprese di luoghi privati e tutela dei terzi

1. Nell'ambito delle finalità di controllo è ammessa la ripresa di luoghi privati limitatamente all'ambito oggetto di rilevamento, applicando rigorose misure tecniche

per evitare la raccolta e conservazione di immagini, dati e informazioni personali riferibili a soggetti o a proprietà non pertinenti.

2. Se dalle riprese risultano identificabili soggetti terzi ripresi incidentalmente, occorre procedere alla rimozione o all'oscuramento (*blurring*) dei volti e dei tratti distintivi prima della definitiva archiviazione o utilizzo del dato.
3. Analogo oscuramento deve essere operato per ogni altra informazione personale incidentalmente ripresa e non necessaria ai fini del trattamento previsto nel presente regolamento (es. abitazioni private, targhe di veicoli,.....).

Art. 11 - Distinzione delle finalità e Informative privacy

1. Arpa Piemonte garantisce la netta separazione tra i trattamenti dati rilevati tramite l'impiego di droni finalizzati allo svolgimento di attività di controllo e monitoraggio ambientale e quelli finalizzati ad attività di comunicazione o divulgazione istituzionale.
2. Le informative privacy devono essere opportunamente integrate al fine di riflettere correttamente la finalità per la quale l'informativa viene fornita. Quella relativa alla divulgazione deve richiamare la specifica liberatoria per l'utilizzo di eventuali immagini.

Art. 12 - Destinatari del trattamento

1. Possono essere destinatari dei dati le Autorità Giudiziarie e altri Enti o Istituzioni nei limiti delle rispettive competenze normative.